

Milano, 14 Dicembre 2012
Prot. n. 2236 /12/AF/lb

Spett.le Regione Lombardia
c.a.: Assessore al Territorio e
urbanistica, alla Protezione Civile,
polizia locale e Sicurezza, alla Casa
dott. Nazzareno Giovannelli

Preg.mi Sigg.ri Consiglieri

LORO SEDE

Oggetto: PDL 199 - Proposta emendamenti art. 4.

Egregi Consiglieri,

con ns. nota del 15 novembre 2012 prot. 1989/12 si faceva presente che molti Comuni sono in procinto di adottare i propri PGT ma probabilmente non potranno concludere il procedimento e quindi assumere la relativa delibera consiliare entro la fine dell'anno. Ciò potrebbe incidere in modo fortemente negativo sull'attività delle amministrazioni sia sotto il profilo economico che sotto quello gestionale. Peraltro, come vi è noto, i continui mutamenti normativi rendono incerta e difficoltosa la redazione di atti fondamentali come il bilancio. E' sulla base di tali valide ed inoppugnabili considerazioni che si ritiene di dover ribadire la richiesta di cui sopra e pertanto consentire una proroga del termine previsto nell'art. 25 L.R. 12/2005 per l'approvazione dei Piani di Governo del Territorio.

Nel caso che tale richiesta non dovesse essere accolta si ritiene comunque necessario per gli Enti modificare il testo dell'art. 4 del PDL 199 come di seguito riportato:

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

“Art. 25 bis (Disposizioni transitorie a far tempo dal 1° LUGLIO 2013)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, i comuni terremotati inclusi nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelli dichiarati in dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2012 continuano ad attuare le previsioni del vigente PRG fino al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, nei comuni che entro il 30 GIUGNO 2013 hanno adottato il PGT si attuano le previsioni del vigente PRG, fermo restando quanto

disposto dagli articoli 13, comma 12, e 26, comma 3 quater. Dal 1 LUGLIO 2013 i medesimi comuni non possono in ogni caso dar corso a procedure di variante al vigente PRG comunque denominate.

3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 31 DICEMBRE 2013 da parte dei comuni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano le disposizioni previste ai commi 4 e 5.

4. Nei comuni che entro il 30 GIUGNO 2013 non hanno adottato il PGT, dal 1 LUGLIO 2013 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:

a) nelle zone omogenee B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);

b) nelle zone omogenee A, E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;

c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 GIUGNO 2013, con convenzione non scaduta.

5. Ai comuni di cui al comma 4, dal 1 LUGLIO 2013 e fino all'approvazione del PGT, non è consentito applicare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 30 GIUGNO 2013.”.

Nel restare in attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Lavori Pubblici – Territorio –
Politiche Agricole
(Federica Bernardi)

